

Indice

- p. 7 Introduzione
- 11 Capitolo 1
Il fenomeno del cyberbullismo
- 1.1. Una definizione della fattispecie, 11
 - 1.2. Aspetti peculiari del cyberbullismo, 16
 - 1.3. Tipologie di cyberbullismo, 19
 - 1.4. Bullismo e cyberbullismo: un confronto, 23
 - 1.5. Cyberbullismo e reati informatici, 33
- 39 Capitolo 2
I profili di responsabilità civile
- 2.1. Violazione delle norme civilistiche e profili di responsabilità civile, 39
 - 2.2. Violazione delle norme penali, 53
 - 2.3. Possibili lesioni dei principi costituzionali, 60
 - 2.4. La disciplina dei danni patrimoniali e non patrimoniali, 63
- 87 Capitolo 3
Gli interventi del legislatore in materia di cyberbullismo
- 3.1. Analisi della legge n. 71/2017, 87
 - 3.2. Le innovazioni della legge Ferrara, 96
 - 3.3. Un reato subdolo: il *revenge porn*, 102
 - 3.4. L'attività di prevenzione negli strumenti approntati dalle Regioni, 105

p. 113	Capitolo 4
	<i>Un excursus giurisprudenziale</i>
	4.1. La sentenza 9 aprile 2018, n. 103 del tribunale di Sulmo- na: i fatti, 113
	4.2. La decisione, 115
121	Conclusioni
125	Bibliografia e sitografia
129	Testi legislativi e documenti
131	Giurisprudenza

Introduzione

Lo studio in oggetto fornisce una visione chiara del cyberbullismo, individuandone i tratti peculiari, le forme attraverso le quali è solito manifestarsi empiricamente, tenendo presente la sua inscindibile relazione con il più generale fenomeno del bullismo. Il taglio valorizza gli aspetti concernenti la responsabilità civile che deriva dal porre in essere le diverse azioni singolarmente sussumibili nel più ampio fenomeno rappresentato dal cyberbullismo. Come è noto, l'avvento di Internet e la nascita dell'ICT (Information and Communications Technology) hanno impattato fortemente nella vita delle persone, con effetti, a cascata, in ogni settore ed innegabili benefici anche in ambito sociale.

Nel tempo in cui viviamo l'interazione sociale, favorita dalle nuove tecnologie, ha occupato spazi sempre più ampi, e in passato non preventivabili, nella vita di ogni individuo, con uno scambio di informazioni attraverso una interconnessione costante. Risulta pacifico che, in tale scenario, siano emersi nuovi aspetti patologici e quindi nuovi reati che, operando attraverso la tecnologia, talvolta subdolamente, sono riusciti ad insinuarsi pericolosamente nel tessuto sociale: furto d'identità, messaggi e/o mail dal contenuto of-

fensivo o denigratorio, diffusione sui social network di dati/informazioni dal contenuto strettamente personale, persecuzioni e molestie tramite applicazioni di interazione sociale, pratiche di esclusione sociale, appropriazione indebita di dati informatici, sono tutte azioni potenzialmente in grado di configurare il fenomeno in questione. A complicare il quadro si pone poi la considerazione che, drammaticamente, spesso le vittime sono costituite da soggetti minori di età, costretti a subire un pregiudizio considerevole e che, irrimediabilmente, finisce per coinvolgere anche il nucleo familiare e sociale che li circonda.

Non solo. Spesso l'assenza di una connessione diretta tra l'autore e l'evento lesivo determina una notevole difficoltà nell'individuare chi effettivamente abbia perpetrato il reato e gli eventuali complici, spesso anch'essi minorenni.

I danni cagionati dagli atti di cyberbullismo sono molteplici: il pregiudizio patito varia in base alla personalità e allo stato psicologico della vittima e per tale ragione la responsabilità civile posta in capo all'autore, agli autori e alle figure interconnesse, si estrinseca nelle categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale, da valutare con una attenta analisi del concreto caso di specie. Al fine di offrire al lettore un corretto aspetto metodologico si è pensato di articolare lo studio in quattro capitoli: nel primo si procederà ad una introduzione storica e concettuale del cyberbullismo, seguita dalla spiegazione delle caratteristiche e delle diverse tipologie in cui lo stesso può manifestarsi. Successivamente si proverà a confrontare tale nuova fattispecie con il fenomeno del bullismo evidenziandone tanto i tratti comuni quanto le differenze, soffermandosi anche sulle implicazioni, non secondarie, concernenti i reati informatici. Il cuore del la-

voro si concentrerà poi sulla connessa responsabilità civile, analizzando non solo le violazioni delle norme civilistiche, ma anche quelle in punto di norme penali e costituzionali, al fine di garantire un quadro il più possibile completo sulle conseguenze di tale fenomeno, con un'accurata analisi dei danni risarcibili derivanti dagli eventi pregiudizievoli. Prima di soffermarsi e per meglio comprendere l'attuale assetto normativo, verrà illustrata quella che è la prima legge di prevenzione del cyberbullismo, non mancando di porre, seppur brevemente, attenzione alle elaborazioni territoriali formulate in sede di legislazione regionale per contrastare il fenomeno. Si concluderà con l'analisi di una nota pronuncia della giurisdizione civile in materia, al fine di provare, mediante un approccio pratico, a comprendere, nel caso concreto, la portata lesiva della fattispecie e il pregiudizio patito dalla vittima primaria e dalle vittime secondarie.

Capitolo 1

Il fenomeno del cyberbullismo

1.1. Una definizione della fattispecie

Il bullismo, inizialmente definito come “mobbing”, si è posto al centro dell’attenzione dell’analisi scientifica a partire dal XX secolo¹. In seguito, l’evoluzione e la sempre più capillare diffusione degli apparati tecnologici, congiuntamente alla nascita di nuove piattaforme sociali virtuali, hanno fatto da propulsore per l’evoluzione dello scenario di riferimento che, stante la persistenza del fenomeno del bullismo, si è poi ampliato con le fattispecie riconducibili al c.d. cyberbullismo.

Il cyberbullismo (o “bullismo online” o “bullismo elettronico”) può essere identificato in quel fenomeno riconducibile a forme di prevaricazione volontaria e ripetuta, eseguita mediante dispositivi elettronici², con testo in formato digitalizzato, collegati alla rete Internet, e rivolto ad un singolo individuo o ad un gruppo con l’obiettivo di oltraggiare, schernire e recare disagio alla vittima, impossibilitata a difendersi³.

1. M.G.F. Barbaro, P. Russo, *Bulli, cyberbulli e vittime*, FrancoAngeli, 2019, p. 15.

2. Ad es. computer, tablet, smartphone.

3. C. Virelli, *Diritto civile e commerciale. Responsabilità civile per atti di cyber-*

Si verifica, in questi casi, un intersecarsi di vita reale e vita virtuale, dimensione personale online e offline, vita pubblica e vita privata, una c.d. “interrealtà”⁴ con coinvolgimento ed influenze reciproche tra i diversi piani considerati.

In tale contesto, la possibilità di esprimere opinioni talvolta pregiudizievoli attraverso l'utilizzo dei dispositivi elettronici di comunicazione telematica potrà integrare il fenomeno del cyberbullismo.

Negli ultimi anni lo sviluppo crescente della realtà virtuale ha fatto sì che le relazioni, di diversa natura, da questa generate venissero a costituire una parte fondamentale del percorso evolutivo: sebbene, quindi, attraverso le possibilità offerte dalla rete sia stato possibile instaurare una nuova tipologia di legami riducendo le distanze relazionali⁵, d'altra parte proprio questa rinnovata socialità ha costituito un'occasione unica per l'affermarsi del fenomeno in esame, con un significativo aumento dei rischi sociali che da esso derivano.

Il concetto di “cyberbullying” è stato introdotto, per la prima volta nel 2002, dal politico ed educatore canadese Bill Belsey, secondo cui esso: «comprende ogni fattispecie di violenza prolungata, lesiva e ripetuta, dalle molteplici forme quali prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni⁶ (in casi particolari anche maggiorenni, configurandosi il c.d. *Cyberharassment*) attuate tramite la rete Internet». Non sono mancate, del fenomeno in esame, altre definizioni come quella data, nel 2006, da Peter Smith unitamente ad altri

bullismo, diritto.it, <https://www.diritto.it/responsabilita-civile-atti-cyberbullismo/>.

4. Ivi, p. 19.

5. *Ibidem*.

6. C. Virelli, *Diritto civile e commerciale*, cit.

giuristi anglofoni, con lo scopo di perimetrare più dettagliatamente i limiti di tale materia.

Per quanto concerne il quadro ordinamentale interno una definizione tecnica, giuridica del cyberbullismo è stata fornita dal legislatore con la legge 29 maggio 2017, n. 71 rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”⁷: nel 2° comma dell’art. 1 si specifica che per cyberbullismo si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»⁷.

Da tali cenni introduttivi è possibile notare come l’evoluzione tecnologica, ovviamente fondamentale nel favorire il progresso scientifico e sociale, abbia determinato, parallelamente, una consequenziale evoluzione del fenomeno del cyberbullismo che ha trovato terreno fertile in quei contesti, in primo luogo adolescenziali, in cui anche un approccio inizialmente ludico, non lesivo, nei confronti di altri soggetti, veicolato per il tramite una piattaforma sociale, potenzialmente può tramutarsi in una manifestazione patologica, in grado di cagionare seri danni, forti disagi nella vita delle vittime.

7. Legge 29 maggio 2017, n. 71: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

L'attività del cyberbullo si rivela, poi, particolarmente insidiosa visto che si staglia in una dimensione anonima ed approfittando della stessa volge a danneggiare l'identità della vittima attraverso minacce, ingiurie, molestie e diffusione di materiale pregiudizievole mediante un uso distorto e patologico degli strumenti offerti dalla tecnologia. Quella iniziale dimensione di anonimato di cui gode il cyberbullo contrasta con la rilevante "replicazione" mediatica di tali episodi, attraverso forme di condivisione tra utenti che ledono in modo sempre più profondo la sfera privata, sociale e professionale della vittima nel breve e lungo termine.

In questo contesto, la diffusa percezione sociale della pericolosità e della capillarizzazione del fenomeno in esame ha determinato una maggiore attenzione da parte del legislatore nazionale che ha provveduto, quindi, ad aggiornare i tratti peculiari della fattispecie nonché le normative e gli strumenti di contrasto.

Nonostante i tentativi orientati a differenziare il fenomeno in oggetto rispetto alla più generica fattispecie che fa riferimento al c.d. bullismo si evidenzia che, sostanzialmente, il possibile quadro di responsabilità configurabile sia il medesimo di quest'ultimo, in quanto i comportamenti aggressivi ed offendenti ed il prolungato approfittarsi della debolezza della vittima sono condizioni comuni.

Ciò è in qualche modo confermato dal fatto che la normativa in esame, per certi versi, non fa distinzione tra bullismo e cyberbullismo⁸, anche in punto di responsabilità:

8. Wikibooks, Cyberbullismo/Diritto, 03/07/2017, <https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/Diritto>.